



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 87 DEL 31-12-2020

Reg. generale n. 942 del 31-12-2020

Oggetto:	RENDICONTAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DL.GS. 285/1992) PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2020 AL 30/12/2020.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 19/12/2019, avente ad oggetto “Destinazione dei proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada. Anno 2020. Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 208, comma 5, D.Lgs. 285/1992)”;

ACQUISITA agli atti del procedimento la relazione informativa prot. n. 21.929 del 30 dicembre 2020 del sovrintendente di Polizia Locale Alessia Margani, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO dei dati relativi al registro dei verbali per la gestione delle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, indicanti il numero dei verbali elevati, pagati e il numero delle sanzioni notificate che non risultano essere state ancora oblate nel periodo di riferimento, dal 01/01/2020 al 30/12/2020;

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- D.L. 18 dicembre 2020, n. 172;

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*" prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 17 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da*

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che in relazione alla situazione sanitaria nazionale derivante dalla diffusione della polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, sono state attivate misure urgenti in tema di contenimento dell'epidemia che hanno richiesto l'intensificazione dei servizi operativi esterni svolti dal personale delle Polizie Locali secondo gli indirizzi delle locali Prefetture;

ACQUISITA agli atti del procedimento la nota della Questura di Macerata prot. n. 4.568 del 13/03/2020 e prot. n. 19.824 del 28/11/2020, con la quale si invitano i Comandi di Polizia Locale a concentrare gli sforzi nel pattugliamento delle aree di propria competenza ai fini dell'osservanza delle disposizioni impartite dai DD.P.C.M. 8, 9 e 11 maggio 2020 e D.P.C.M. del 3/11/2020, disponendo, con effetto immediato, che tutte le Polizie Locali, sino a nuove disposizioni, sospendano i servizi di controllo della velocità con sistemi di rilevamento automatico e concentrino i loro sforzi per il controllo delle misure anti COVID;

RILEVATO che l'attuazione delle direttive e delle prescrizioni imposte ha determinato un rilevante decremento delle previsioni sanzionatorie come formalizzate in delibera di Giunta comunale n. 145 del 19 dicembre 2019 e che, pertanto, necessita di un atto ricognitivo sugli accertamenti sanzionatori effettuati e sull'entità dei pagamenti ad oggi incamerati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Locale Sovrintendente Alessia Margani e il responsabile del settore è la Dott.ssa Barbara Foglia ai sensi del decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019;

RITENUTO, in applicazione del principio contabile n. 2 allegato al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 – esempio n. 4, di dover accertare le sanzioni per le quali è intervenuta la notifica del verbale nei termini di legge e/o la contestazione immediata, tale da rendere l'obbligazione attuale ed esigibile;

RILEVATO che:

- l'art. 202 del D.Lgs. 285/1992 dispone che per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro i 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale;
- il beneficio della riduzione al 30% determina una riduzione in ribasso dell'eventuale riscosso rispetto all'accertamento sanzionatorio e alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in misura ridotta pari al minimo edittale previsto per legge;
- nel rispetto dei principi contabili si ritiene, di concerto con il Funzionario responsabile del II Settore " Contabilità - Tributi - Economato - Servizi Cimiteriali", di accertare ed iscrivere in apposito capitolo di bilancio, in via cautelativa, la somma delle sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni accertate al D.Lgs. 285/1992 ridotte al 30%, risultando concreta la possibilità che i trasgressori o gli obbligati in solido effettueranno, in base al principio del "*favor rei*" il pagamento agevolato nei 5 giorni successivi alla notifica dell'atto, avvalendosi del beneficio della riduzione del 30%;

DATO ATTO che:

- l'articolo 142, comma 12-*bis*, dispone che i proventi delle sanzioni derivanti

dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50%, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento;

- i rilievi del superamento dei limiti massimi di velocità, nel periodo di riferimento, sono stati effettuati anche su tratti stradali non comunali operando gli organi di Polizia stradale, appartenenti al Comando, lungo tratti viari ricadenti sulla strada provinciale 25 – Cingolana e sulla strada statale 361 Septempedana;

RILEVATO che nel periodo di riferimento temporale 1° gennaio – 30 dicembre 2020 sono stati elevati n. 677 procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione, di cui n. 6 verbali (con ricorso pendente o archiviati) alle norme del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e n. 283 verbali relativi art. 142 del Codice della strada, così divisi:

Anno 2020	
Importo pagato e notificato	25.357,40
Importo pagato non notificato	7.291,40
Importo notificato ancora non riscosso	11.144,25
Totale Accertamento da finanziaria	43.793,05
Verbali non ancora notificati	6.610,00

DATO ATTO che nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 30 dicembre 2020 risultano pagati verbali di cui al D.Lgs. 285/1992, per un importo complessivo di € 20.799,10 (con spese), di cui € 19.973,10 (senza spese), per violazione all'articolo 142 del Codice della strada;

RITENUTO che l'importo da ripartire al 50% con gli enti proprietari della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, Provincia di Macerata, ANAS S.p.A. e Regione Marche, *pro quota*, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-*bis*, C.d.S., al netto delle spese ammonta ad € 19.973,10 e va devoluto secondo la ripartizione dettagliata a seguire:

- € 3.692,95, quota pari al 50% della somma riscossa, al netto delle spese, all'ente proprietario della strada Provincia di Macerata, in quanto accertamenti effettuati su strade di proprietà provinciale (S.P. 25 Cingolana e S.P. 128 Treiese);
- € 6.293,60, quota pari al 50% del riscosso, al netto delle spese, relativamente agli accertamenti effettuati su strade statali in gestione ad ANAS S.p.A. (S.S. 361 Septempedana) a far data dall'atto di convenzione del 24 ottobre 2018 per "il trasferimento della proprietà delle strade" e dei relativi beni strumentali dalla Regione Marche all'ANAS S.p.A. con decorrenza dalle ore 24:00 del 24 ottobre 2018;

PRESO ATTO che l'elenco dettagliato dei nominativi risultanti dai registri informatizzati è conservato agli atti del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" e periodicamente trasmesso al Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi cimiteriali" secondo scadenze temporali concordate;

RICHIAMATI i sotto citati articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

- Art. 11: Costituiscono i servizi di polizia stradale la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
- Art. 12: L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal Codice della strada spetta ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale.
- Art. 201, comma 1: Qualora la violazione non possa essere immediatamente

contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

- Art. 201, comma 3: Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dai messi comunali, o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha apportato, al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Codice della strada, profonde modifiche e integrazioni all'articolo 202 del C.d.S. e, in particolare, fermo il pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni, il trasgressore, se effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, è ammesso a pagare una somma ridotta del 30% del minimo edittale fissato dalla legge. La riduzione percentuale del 30% viene e verrà applicata anche ai preavvisi di accertamento;

CONSIDERATO che alla luce della normativa vigente, l'accertamento ai fini del principio della contabilità armonizzata di cui al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 delle sanzioni avviene:

- a) alla data di notifica del verbale, non quindi alla data dell'accertamento, in quanto la notifica del verbale o la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;
- b) per le sanzioni non riscosse (dopo la corretta notifica), che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte (ruolo) considerando la differenza tra somma iscritta al ruolo e somma originariamente accertata;
- c) per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela o dalle Autorità preposte (Prefetto – Giudice di Pace), si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;
- d) vengono accertate per cassa (criterio per cassa) le violazioni accertate riscosse prima dell'avvenuta notifica (es. preavvisi);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con gli atti sopra citati;

VISTI gli articoli 107, 179, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO, inoltre, che nel periodo di riferimento temporale 1° gennaio – 30 dicembre 2020 sono stati elevati n. 677 procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di cui:
 - n. 6 verbali (con ricorso pendente o archiviati) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - n. 283 verbali relativi art. 142 del Codice della strada, così divisi:

Anno 2020	
Importo pagato e notificato	25.357,40
Importo pagato non notificato	7.291,40
Importo notificato ancora non riscosso	11.144,25
Totale Accertamento da finanziaria	43.793,05
Verbali non ancora notificati	6.610,00

3. di DARE ATTO, inoltre, che nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 30 dicembre 2020 risultano pagati verbali al D.Lgs. 285/1992 per un importo complessivo di € 20.799,10, di cui € 19.973,10, al netto delle spese, per violazione all'articolo 142 del Codice della strada; l'importo da ripartire al 50% con gli Enti proprietari della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, Provincia di Macerata e ANAS S.p.A., *pro quota*, sarà calcolato tenendo conto degli incassi complessivi al termine dell'esercizio in corso;
4. di DARE ATTO che l'elenco dettagliato dei nominativi risultanti dai registri elettronici della soc. SAPIDATA S.p.A. è conservato agli atti di questo Ufficio e trasmesso periodicamente dal responsabile del procedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario;
5. di ACCERTARE, ai sensi delle nuove voci previste dall'allegato 6/1 del piano dei conti armonizzato, la somma di 43.793,05, comprensiva di spese procedurali e postali, al capitolo di entrata 30121 art. 1 – E. 3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie;
6. di IMPEGNARE la somma complessiva ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis, C.d.S., al netto delle spese, che ammonta ad € **9.986,55** al capitolo di uscita 130122 e di riversare al 50% con gli enti proprietari della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, Provincia di Macerata, ANAS S.p.A. e Regione Marche, *pro quota*, secondo la ripartizione dettagliata a seguire:
 - € **3.692,95**, quota pari al 50% della somma riscossa, al netto delle spese, all'ente proprietario della strada Provincia di Macerata, in quanto accertamenti effettuati

- su strade di proprietà provinciale (S.P. 25 Cingolana e S.P. 128 Treiese);
- € 6.293,60, quota pari al 50% del riscosso, al netto delle spese, relativamente agli accertamenti effettuati su strade statali in gestione ad ANAS S.p.A. (S.S. 361 Septempedana) a far data dall'atto di convenzione del 24 ottobre 2018 per "il trasferimento della proprietà delle strade" e dei relativi beni strumentali dalla Regione Marche all'ANAS S.p.A.;
7. di LIQUIDARE le somme relative ai procedimenti sanzionatori per violazioni art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., agli enti proprietari della strada sulle quali è stata effettuata la rilevazione come dettagliatamente specificato in premessa e nella tabella;
 8. di RIMANDARE a successiva determinazione la rendicontazione conclusiva relativa ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data del presente provvedimento;
 9. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
 10. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
 11. di TRASMETTERE il presente provvedimento al funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 179, comma 3, 183, comma 7, e 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28-02-2021

Treia, 13-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 13-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
